

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 567

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TURRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2001

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nella precedente legislatura la Camera dei deputati ha approvato con legge 10 aprile 1997, n. 97, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. La Commissione ha operato positivamente per tutto il corso della XIII legislatura verificando l'attuazione delle normative vigenti in materia di rifiuti, nonché i comportamenti della pubblica amministrazione e le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali, e indagando sul rapporto tra le organizzazioni criminali e la gestione del ciclo dei rifiuti, le cosiddette «ecomafie», e, più in generale, sulle attività illecite collegate al settore rifiuti. La Commissione ha compiuto audizioni di membri del Governo, magistrati, rappresentanti degli enti locali, degli industriali e delle associazioni ambientaliste e ha valutato nel dettaglio la situazione del ciclo dei rifiuti rilevando traffici illegali, penetrazioni della criminalità organizzata nell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti di ogni tipologia. Se si sono compresi taluni dei meccanismi attraverso i quali vengono smaltiti illegalmente i rifiuti, molto resta ancora da fare ed è perciò necessario continuare l'attività di indagine da parte del Parlamento, anche in considerazione del fatto che solo recentemente, con l'approvazione della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo ambientale», è stato definito come reato lo smaltimento illecito dei rifiuti. È quindi necessario che la Commissione parlamentare di inchiesta venga al più presto ricostituita per approfondire ulteriormente la mobilità, l'estensione, i modelli organizzativi attraverso i quali si svolgono le attività criminali ed i traffici illegali di rifiuti al fine di evidenziarne le ragioni profonde ed i rimedi, anche normativi, possibili. È neces-

sario altresì che la Commissione indaghi sulle cause del dissesto geologico ed idrogeologico e dei danni conseguenti causati da un utilizzo errato del territorio (ad esempio l'attività abusiva o incontrollata delle cave che sovente diventano ricettacolo di smaltimenti illegali di rifiuti pericolosi). È per queste ragioni che, a nostro avviso, si rende urgente una rapida ricostituzione della Commissione stessa che potrà avere le caratteristiche della Commissione bicamerale, così da impegnare in modo proficuo e coordinato entrambi i rami del Parlamento, evitando inutili duplicazioni e garantendo alla Commissione ancora maggiore prestigio e autorevolezza.

Le attività della Commissione bicamerale, infine, potrebbero avere importanti e positive ricadute sui necessari interventi di carattere normativo, che non riguardano soltanto la pur urgente elaborazione di norme più chiare e incisive per quanto attiene il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma, più in generale, le attività di controllo e repressione dei gravissimi fenomeni di inquinamento ambientale e di penetrazione della criminalità, organizzata e non, nel tessuto economico del Paese.

La Commissione di inchiesta di cui si chiede l'istituzione potrà, dunque, proseguire proficuamente il lavoro iniziato dalla precedente Commissione, al fine di svelare gli intrecci e le coperture, anche di carattere politico, che hanno consentito l'espandersi e l'arricchirsi delle attività criminali legate ai rifiuti.

L'articolo 1 istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta e ne definisce l'oggetto di intervento.

L'articolo 2 ne determina la composizione.

L'articolo 3 disciplina le audizioni e le testimonianze.

L'articolo 4 determina le modalità di richiesta di atti e documenti.

L'articolo 5 disciplina l'obbligo del segreto.

L'articolo 6 prevede la possibilità per la Commissione di organizzare i propri lavori sulla base di un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, sulle attività illecite ad esso connesse e sulle cause ed effetti ambientali del dissesto geologico ed idrogeologico del territorio nazionale con il compito di:

a) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

b) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

c) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;

d) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

e) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

f) indagare sulle cause del dissesto geologico ed idrogeologico del territorio nazionale e sui danni ambientali provocati;

g) accertare l'impatto dell'azione degli enti locali e delle regioni nella programmazione degli usi del territorio, della difesa del-

l'incolumità dei cittadini nella tutela dell'ambiente, con riferimento ai rischi derivanti dallo stato di dissesto idrogeologico del territorio, e in relazione all'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, e della legge 5 gennaio 1994, n. 37;

h) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate;

i) riferire al Parlamento, con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente, al termine dei suoi lavori secondo quanto previsto dal comma 2 e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

2. La Commissione svolge i propri lavori entro il 31 dicembre 2005 e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi sessanta giorni.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto

per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

